

L'Amministratore di sostegno

Con la legge 9 gennaio 2004, n. 9 è stata istituita nel nostro ordinamento, analogamente a quanto avviene ormai da tempo in altri Paesi, la figura dell'amministratore di sostegno. La legge costituisce una delle più rilevanti riforme concernenti lo status giuridico delle persone e risponde ad un'attesa durata decenni, introducendo un innovativo istituto di protezione civilistica dei soggetti che si trovino in condizioni di debolezza ed offrendo risposte adeguate ai bisogni delle loro famiglie.

La nuova legge appare non solo più appropriata di fronte ai molti casi in cui il soggetto è incapace nel provvedere a se stesso ed ai suoi interessi senza versare in uno stato di infermità mentale, ma anche maggiormente in linea con l'evoluzione della scienza e del sentire comune a proposito dei disabili mentali, consentendo di evitare status giuridici che producono una totale alienazione ed un peggioramento complessivo del disagio. Ne emerge una nuova figura, individuata appunto nell'amministratore di sostegno chiamata non a sostituire, ma a curare la persona, in un contesto di garanzie assicurato dal ruolo del giudice tutelare ma al contempo semplificato, dinamico, flessibile, e con carattere di ordinaria gratuità.

La nuova legge consente, infatti, interazioni tra le persone deboli e l'amministratore dei loro interessi, tra questi soggetti e le famiglie, mantenendo in capo al beneficiario la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire, secondo un principio di gradualità che consente al giudice di individuare e modulare compiti dell'amministratore e riduzione delle facoltà del beneficiario, secondo le reali esigenze ed i problemi della persona da tutelare.

La nuova legge chiama, infatti, alla sua applicazione ragionevole, adeguata e sostanziale una serie ben più ampia di soggetti rispetto all'amministratore ed all'amministrato: ne risultano coinvolti di conseguenza giudici tutelari, operatori dei servizi pubblici, organizzazioni di volontariato, così come sono chiamati a nuove responsabilità altre professioni giuridiche, medici legali, istituzioni e loro rappresentanti.

L'amministrazione di sostegno è un istituto che, ai sensi della legge n.6/2004, interviene, al pari dell'interdizione e dell'inabilitazione, sulla capacità di agire, e non sulla capacità giuridica.

Di seguito in forma di domande possibili illustro brevemente la figura dell'amministratore di sostegno.

Chi sono i beneficiari dell'amministrazione di sostegno?

Ai sensi **dell'art. 404 c.c.** "La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

I presupposti, le condizioni che consentono l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono:

a) **l'infermità** – che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di

provvedere ai propri interessi, oppure

b) **la menomazione fisica** – che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o

permanente di provvedere ai propri interessi, oppure

c) **la menomazione psichica** – che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o

permanente di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno può, pertanto, "sostenere" sia persone dotate di una capacità parziale, sia persone totalmente incapaci di agire.

Può il "potenziale" beneficiario dell'amministrazione di sostegno presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno a favore di se stesso?

Orbene, fra i soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di nomina di amministratore di sostegno è previsto anche lo stesso "futuro" beneficiario dell'amministrazione di sostegno. L'art. 406 c.c. precisa, anzi, che: "Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno** può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato".

Quali sono i criteri di scelta dell'Amministrazione di sostegno?

Art. 408 c.c.: "La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo"

Q u i n d i

– **Criterio base da applicare sempre:** Il Giudice Tutelare deve sempre tenere conto della "cura" e degli "interessi" del beneficiario.

– 1° Criterio

Il Giudice Tutelare deve sempre rispettare la volontà del beneficiario manifestata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (il beneficiario può sempre

revocare con la stessa forma - atto pubblico o scrittura privata autenticata – la designazione)

In presenza di designazione fatta dal beneficiario il Giudice Tutelare può, solo in presenza di gravi motivi, designare con decreto “motivato” un amministratore di sostegno diverso.

– 2° Criterio

A

In mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare, nella scelta, deve preferire, ove possibile, le seguenti persone:

- a) coniuge non separato legalmente;
- b) persona stabilmente convivente;
- c) padre;
- d) madre;
- e) figlio o fratello o sorella
- f) parente entro il quarto grado

ovvero /oppure

B

soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Oppure

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato

quando ricorrano gravi motivi, può nominare amministratore di sostegno

– 3° Criterio

A

altra persona idonea (diversa dalle persone di cui sopra)

B

uno dei soggetti di cui al titolo II, libro primo del codice civile (ad esempio: associazioni, fondazioni)

Chi non può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?

Ai sensi **dell'art. 408 c.c.** “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”.

Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?

Art. 410 c.c.: "Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti".

Pertanto:

– l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;

- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso
- l'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni)
- l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (annualmente, semestralmente, ecc ... in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
- l'amministratore di sostegno deve, al momento dell'assunzione dell'incarico, prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell'incarico
- l'amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione

Quando cessa l'amministrazione di sostegno? L'amministratore di sostegno può essere sostituito?

Art. 413 c.c. "Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori"

Come si attiva una richiesta di nomina di un amministratore di sostegno?

L'atto introduttivo della richiesta: la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno si attiva mediante presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Detto ricorso deve contenere, ai sensi **dell'art. 407 c.c.**, le indicazioni relative a:

- a) generalità del beneficiario;
- b) dimora abituale del beneficiario;
- c) ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

Più in generale il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario, la sua "fotografia".

Le indicazioni dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l'indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, la spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l'indicazione il più possibile precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza del beneficiario) nonché

degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario (e quindi in nome e per conto del beneficiario).

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, tanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito quali ulteriori eventuali accertamenti attivare (esempio. Cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc ...).

Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.

Cosa accade successivamente alla presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio?

Il Giudice tutelare, letto il ricorso fissa, con decreto, la data dell'udienza in cui deve, ai sensi **dell'art. 407 c.c.**, sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova "e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa" (art. 407 c.c.). Il decreto contenente la data dell'udienza di cui sopra contiene normalmente l'indicazione dell'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado. L'obbligo di notifica può gravare, a seconda del tribunale di competenza, sulla parte ricorrente (e quindi su chi ha presentato il ricorso) oppure sulla medesima cancelleria del Giudice Tutelare. La prassi adottata può variare da Tribunale a Tribunale. Il Giudice tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), provvede sul ricorso depositato con decreto motivato immediatamente esecutivo. **Il Giudice Tutelare emette il decreto entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.**

Quali sono i costi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?

- si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti
- al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre applicare una marca da bollo di importo pari ad euro 8,00
- in diversi tribunali le richieste di copie di atti relativi all'amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell'amministratore di sostegno, decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, successive autorizzazioni, ecc...) si pagano, mentre solo in pochi tribunali le copie non si pagano.

Questo documento è stato redatto da Girolami giancarlo consultando e prendendo spunto dal vademecum, elaborato a conclusione del corso con il contributo dei partecipanti, da Gianni neri responsabile salute mentale regione Emilia Romagna